**Decreto “Cura Italia”. Circolazione stradale: chiarimenti su proroghe e sospensioni dei termini**

**Circolare Ministero dell'Interno del 24 marzo 2020**

ANITA rende noto che il Ministro dell’Interno, con circolare del 24 marzo scorso – **allegata** – ha fornito prime indicazioni operative per l’uniforme applicazione delle norme del Decreto Legge “Cura Italia” relative alla circolazione stradale.

Di seguito, i dettagli della circolare.

**Circolazione veicolo da sottoporre a visita e prova o revisione**L’art.92, comma 4 del DL ha previsto la possibilità di circolare fino al 31 ottobre 2020 per tutti i veicoli da sottoporre a visita e prova – la visita deve essere in questo caso programmata entro il 31 luglio 2020 – già immatricolati che devono procedere ad aggiornamento delle caratteristiche costruttive o funzionali, mentre non vale ovviamente per quelli non ancora immatricolati. Riguardo alla revisione dei veicoli da sottoporre a revisione annuale o periodica, invece, occorre distinguere:

- per i veicoli con revisione scaduta alla data di entrata in vigore del DL o comunque fino al 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione;

- per i veicoli da sottoporre a revisione dopo il 31 luglio 2020, resta valida la scadenza originaria e non beneficiano pertanto della proroga;

- per i veicoli con revisione scaduta ma la cui prenotazione di revisione cade dopo il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino alla data di avvenuta prenotazione, secondo le regole ordinarie.

**Scadenza validità patente di guida**L’art.104 del DL ha prorogato la scadenza di validità fino al 31 agosto 2020. Tale proroga riguarda sia l’aspetto relativo all’equiparazione della patente agli altri documenti di riconoscimento e di identità, sia alla patente come titolo di guida. La norma si applica tanto alle patenti di guida rilasciate in Italia che a quelle rilasciate da altri Stati membri a titolari aventi residenza in Italia.

**Proroga di validità di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi o atti amministrativi in scadenza**L’art.103, comma 2 del DL ha prorogato la validità degli stessi – aventi scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 - fino al 15 giugno 2020. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si citano i seguenti di interesse per il settore, aventi riflessi sulla circolazione stradale:  
- autorizzazione per la circolazione di prova (art.98 Cds);  
- autorizzazioni o licenze per il trasporto di merci o persone previste dal Cds o leggi speciali;  
- autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti;  
- autorizzazioni per il trasporto di rifiuti;  
- abilitazioni all’effettuazione di scorte tecniche (artt. 9 e 10 Cds);  
- certificato abilitazione professionale KA e KB (art.116 Cds);  
- patente di servizio (art.139 Cds);  
- attestato rilasciato per la guida di autotreni/autoarticolati di massa non superiore a 20 t. ai conducenti che hanno compiuto 65 anni (art.115 Cds);  
- attestato rilasciato per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati ai conducenti che abbiano compiuto 60 anni (art.115 Cds);  
- estratti di carta di circolazione rilasciati da UMC in deroga al termine massimo di 60 gg (art.92 Cds);  
- la ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi della Legge n.264/1991 in deroga al termine massimo di 30 gg (art.92 Cds);  
- fogli di via finalizzati a condurre veicoli ai transiti di confine (art.99 Cds).

Le proroghe di validità sopra richiamate non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni dello stesso DL o dei DL 23 febbraio 2020, DL 2 marzo 2020 e DL 8 marzo 2020, nonché dei relativi decreti attuativi. Tra questi ultimi sono ricompresi i provvedimenti del MIT con i quali sono stati prorogati al 30 giugno 2020 i termini di scadenza di alcuni titoli abilitativi e certificati connessi alla circolazione stradale:

- autorizzazioni per l’esercizio alla guida che abbiano scadenza tra il primo febbraio e il 30 aprile 2020 (art.122 Cds);

- permesso provvisorio di guida rilasciato ai titolari di patenti chiamati a sottoporsi a visita medica presso le competenti Commissioni mediche locali quando le stesse non sono in grado di riunirsi a causa di COVID-19 (art.59 Legge 120/2010);

- carta di qualificazione del conducente CQC per il trasporto professionale di cose e persone, nonché del certificato di formazione professionale CFP per il trasporto di merci pericolose (patentino ADR) aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020.

**Pagamento in misura scontata di sanzioni pecuniarie previste dal CDS**In via eccezionale e transitoria, l’art.108 comma 2 del DL ha previsto la possibilità – nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 – di pagare le sanzioni del Cds con importato scontato del 30%, entro 30 gg dalla data di contestazione o notifica della violazione. Ciò significa che è possibile effettuare il pagamento in forma scontata per tutte le violazioni contestate o notificate dal 16 febbraio 2020. Ferma restando la facoltà di pagare le sanzioni con lo sconto del 30%, devono intendersi sospesi - dal 10 marzo al 3 aprile 2020 - i termini di esecuzione per il pagamento in misura ridotta nei confronti di tutti i residenti, aventi sede operativa o esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione all’interno del territorio nazionale. Fatta salva eventuale ulteriore proroga, dal 4 aprile 2020 non sarà più possibile pagare in forma scontata del 30%. Nel caso di sanzioni accessorie della confisca del veicolo ovvero della sospensione della patente di guida, non è possibile beneficiare del pagamento scontato.

**Proroga dei termini nel settore assicurativo**L’art.125 del DL che si occupa della proroga dei termini nel settore assicurativo, non ha previsto alcuna sospensione del pagamento dei premi per RCauto. L’impresa di assicurazione è tuttavia tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo in assenza di rinnovo o di stipula di una nuova polizza, per un periodo di 30 gg. La previsione si applica anche nel caso di polizza assicurativa annuale con pagamento di premio in rate semestrali o periodiche. Il pagamento effettuato anche oltre i 30 gg dalla scadenza, riattiva l’efficacia della polizza dal momento della scadenza della rata precedente di premio. Su tutto il territorio nazionale – fino al 31 luglio 2020 – è consentita la circolazione di un veicolo con polizza assicurativa scaduta al massimo per 30 gg successivi alla scadenza. La sanzione per il superamento della scadenza della polizza di 15 gg è pertanto inapplicabile e va intesa riferita al superamento dei 30 gg. In fase di controllo su strada, ferma restando l’inapplicabilità delle sanzioni per circolazione senza visita e prova, revisione o patente scaduta, gli agenti accertatori dovranno informare gli utenti che è necessario provvedere nel più breve tempo possibile a regolarizzare i titoli, una volta che le condizioni di emergenza lo consentiranno, al fine di evitare di sovraccaricare i competenti uffici.

**Riferimenti:**

Confindustria Umbria - Area Ambiente e Sicurezza – [trasporti@confindustria.umbria.it](mailto:trasporti@confindustria.umbria.it)

Dott. Dominici Tel. 0744/443418 - Dott. Di Matteo Tel. 075/5820227

Pubblicato il 26/03/2020